

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL ..14/7/2026

Oggi 14 luglio 2026 alle ore 14, online in collegamento con la sede dell'Associazione in viale Diaz 39 a Suzzara (MN) , si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AMICI DeARTES.

L'Assemblea vota all'unanimità la formazione della Presidenza dell'Assemblea: Maria Luisa Abate in qualità di Presidente e Federica Capra in qualità di Segretaria. La Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta come previsto dall'art. 13 dello Statuto, contenente il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica e/o integrazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020 di alcuni articoli dello Statuto richiesti dall'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore della regione Lombardia – articolazione di Mantova in data 23/06/2026;

2) Varie ed eventuali.

La Presidente Maria Luisa Abate dichiara regolarmente costituita l'Assemblea straordinaria dei Soci ed atta a deliberare.

Prende la parola La Presidente che apre l'Assemblea proponendo di apportare allo Statuto vigente le modifiche agli articoli indicati nell'o.d.g. della convocazione, così come richiesti a mezzo PEC dall'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore della regione Lombardia – articolazione di Mantova in data 23/06/2026 e legge all'Assemblea gli articoli variati.

Di ogni articolo viene letta la nuova formulazione e sottoposto a votazione l'Assemblea che all'unanimità vota favorevolmente.

La Presidente rilegge poi tutto lo Statuto redatto con le modifiche apportate contenente tutte le clausole inderogabili e obbligatorie richieste dalla normativa vigente e l'Assemblea **con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale** che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e delega la Presidente a registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate ed a trasmetterlo al RUNTS per il perfezionamento dell'iscrizione. La Presidente informa l'Assemblea che, trattandosi di modifiche statutarie per adeguarsi al RUNTS, è sua intenzione

richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro come da previsione dell'art. 82, commi 3 e 5, del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore.....

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE

MARIA LUISA ABATE

Maria Luisa Abate

LA SEGRETARIA

FEDERICA CAPRA

Federica Capra

Giovanna Maria



STATUTO
“ASSOCIAZIONE AMICI DeARTES APS”

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una Associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE AMICI DeARTES APS" (di seguito nominata "Associazione") con sede legale in SUZZARA (MN) e la sua durata è illimitata. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico, aconfessionale e può operare in tutto il territorio nazionale. L'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo APS e il suo utilizzo negli atti e nella corrispondenza sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

TITOLO II

Scopi e finalità

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari, come pure di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, solidaristiche e di aggregazione.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere i seguenti ambiti:

- A) promuovere e diffondere la cultura, l'arte, la musica, lo spettacolo in tutte le loro forme, con particolare attenzione alla divulgazione giornalistica online;
- B) organizzare, pianificare, coordinare, realizzare o svolgere consulenza, in proprio o per conto terzi, di attività culturali in generale, tra cui: cicli, rassegne, corsi, proiezioni, esibizioni dal vivo, pubblicazioni, conferenze, spettacoli, incontri, mostre, comunicati stampa, ghost writer, podcast, workshop, comunicazione e marketing, ed altre attività artistico-culturali.
- C) creare un tessuto associativo di soci per i quali realizzare o co-partecipare a iniziative specifiche, in proprio o per conto terzi;
- D) svolgere attività ricreative, musicali e artistiche curando la pubblicazione e la diffusione di bollettini d'informazione, anche giornalistica e/o tramite web, e materiale audiovisivo nei settori d'interesse rivolti anche ai non soci;

- E) organizzare, coordinare o svolgere consulenza per iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e favorire la diffusione delle attività culturali, artistiche, ricreative, dello spettacolo, delle arti, delle arti applicate e della comunicazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. Dare la propria adesione a quelle associazioni o a quegli enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali;
3. Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa.

Tutte le attività poste in essere dall'Associazione non costituiscono attività di carattere imprenditoriale, essendo oggetto principale dell'Associazione la realizzazione di interventi culturali e sociali senza finalità di lucro.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a esse, laddove previsto nell'atto costitutivo.

TITOLO III

Soci

Art. 3

I rapporti tra i componenti dell'Associazione sono fondati sull'amicizia e su pensieri e comportamenti etici, corretti e leali.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

All'atto della richiesta, previo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro dei Soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

L'ammissione a socio viene sottoposta dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere

o respingere le domande di ammissione, motivando e comunicando agli interessati le ragioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni della data di presentazione.

Art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Art. 6

I Soci sono tenuti:

al versamento della quota associativa annuale, fissata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere e stabilita in funzione dei programmi di attività; alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie o di libere e volontarie donazioni.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rivalutabile. Il contributo associativo annuale non potrà mai essere restituito.

Perdita della qualifica di socio

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente, o per radiazione come specificato all'art. 8.

Art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto, cartaceo o posta elettronica, al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei Soci. L'esclusione e la radiazione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, morali o materiali, all'Associazione o agli associati;
- che tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata anche tramite piattaforme web. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

In merito, fermo restando il diritto al contraddittorio decide il Consiglio Direttivo a maggioranza con decisione inappellabile e inoppugnabile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o mail/posta elettronica. I soci receduti, decaduti, esclusi o radiati non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo comune

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- b) finanziamenti e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi e bandi dell'unione europea e di organismi nazionali e internazionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli Istituti di Credito;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- g) campagne di fundraising e crowdfunding;
- h) entrate derivanti da attività culturali, formative, commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- l) contratti pubblicitari o di sponsorizzazione e stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici e privati;
- m) altre attività compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ogni altra azione lecita, utile a provvedere al sostentamento finanziario delle attività statutarie.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere culturale, artistica, sociale e di beneficenza, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti o di manutenzione e gestione delle stesse. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, nei confronti di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Esercizio sociale

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare, anche tramite mezzi informatici, all'Assemblea degli associati che deve essere da questa approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art. 12

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente o legale rappresentante;
- d) Garanti (facoltativo);
- e) Comitato Scientifico (facoltativo);
- f) Tesoriere (facoltativo).

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico purché documentate.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art. 13

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, anche tramite piattaforme web. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Ad essa compete la determinazione degli orientamenti e degli indirizzi dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante avviso scritto cartaceo o con altri dispositivi informatici venti giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove o online), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata almeno venti giorni prima della data fissata mediante avviso scritto cartaceo o con altri dispositivi informatici. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. Essa viene convocata di regola una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta con scritto cartaceo o con altri dispositivi informatici, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio direttivo può invitare esperti o rappresentanti di Enti e Associazioni a partecipare alle assemblee a scopo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 15

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, nominando i liquidatori; è convocata su un ordine del giorno prefissato tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti.

Art. 16

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria delibera in

presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, così come per la trasformazione, la fusione e la scissione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto a cura del Segretario nel Libro dei Verbali e sarà a disposizione dei soci che intendano prenderne visione. Le votazioni relative alle Assemblee avvengono normalmente con voto palese, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Alle votazioni partecipano tutti i presenti.

L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati e di chi partecipa al voto.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di ≤ 7 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta che il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta con scritto cartaceo o con altri dispositivi informatici da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatte a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, saranno trascritte sul Libro dei Verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie, in presenza o collegati online. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive (tranne che per gravi e comprovati motivi), il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo (tranne che per gravi e comprovati motivi).

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Esso incarna l'organo di gestione, deliberazione e programmazione cui spettano gli atti di amministrazione ordinaria, straordinaria, l'esercizio del potere disciplinare, in attuazione dei programmi deliberativi.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.

Presidente

Art. 19

Il Presidente o legale rappresentante ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione ed ha i poteri prescritti e previsti nel Codice Civile.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile sempre.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, è autorizzato ad aprire conti correnti bancari intestati all'Associazione ed attivare tutte le funzioni economiche – finanziarie utili per l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Garanti (facoltativi)

Art. 20

I Garanti, almeno in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea, e vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I Garanti, inoltre, in quanto organo di garanzia statutaria, si occupano della risoluzione delle controversie interne fra gli associati nonché di tutte le controversie di natura disciplinare e del conflitto di interesse che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale. Restano in carica tre anni salvo rinnovo.

Comitato Scientifico (facoltativo)

Art. 21

Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri di cui uno avente funzione di coordinamento eletto dall'Assemblea. Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico ed elabora la proposta del piano annuale delle attività che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il parere espresso dal Comitato Scientifico non è vincolante. Il Comitato Scientifico presta la propria opera gratuitamente.

Tesoriere (facoltativo)

Art. 22

L'Assemblea può nominare un Tesoriere scegliendolo tra i soci dell'Associazione con il compito di gestire la cassa e tenere idonea contabilità, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, qualora prevista e predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione e in un database dedicato, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione mediante richiesta scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo in orari concordati per non intralciare la normale attività dell'ente; possono visionare i documenti o gli estratti, ma non possono trattenerli o farne copia.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Clausola compromissoria

Art. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci, tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, o tra gli organi stessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Mantova. L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo equiparato a transazione.

Disposizione finale

Art. 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore.

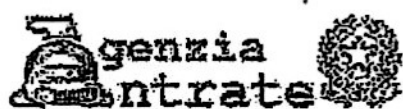
La Presidente

Federica Federica Abate
Mantova (Serravalle)
13 luglio 2026

La Segretaria

Giulia Madio

Federica Cap



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI: MANTOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 15/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNH , serie 3 , numero 574
data di stipula: 13/07/2026
ident.vo telematico: TNH26L000574000YG per eventuali adempimenti successivi
richiedente la registrazione: 91019220200

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91019220200				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00
Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00
Modalità di pagamento:

